

**Cass. Civ., Sez. I, 18/12/1991, n. 13626 – Rel. Cons. Dott. M. Rosario Vignale**

*In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (art. 160, comma 2, n. 2 l. fall.) - al quale sono applicabili, "mutatis mutandis", le disposizioni relative alla cessione dei beni ai creditori, di cui agli art. 1977 e ss. c.c., compresa quella contenuta nell'art. 1979 - l'esercizio di tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni stessi spetta al liquidatore (nominato ai sensi dell'art. 182 l. fall.). È, pertanto, quest'ultimo, e non anche l'imprenditore ammesso al concordato, il soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione contro una pronuncia sfavorevole, emessa a conclusione di un giudizio di merito per la riscossione di crediti compresi nel patrimonio ceduto, ancorché prima della proposizione del ricorso il concordato abbia avuto completa esecuzione, atteso che la chiusura del procedimento concorsuale - tranne il caso che si sia verificato il totale pagamento dei crediti e che nel concordato sia stata prevista la restituzione al cedente dell'eventuale supero - segna, per il debitore ammesso al concordato con cessione dei beni, la definitiva perdita di tutti i diritti sui beni ceduti e, conseguentemente, comporta la sua carenza di legittimazione ad agire in giudizio per la tutela di essi.*

**Svolgimento del processo**

Nel 1985, il liquidatore della soc. S. in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, con ricorso proposto unitamente al legale rappresentante della soc. S., ottenne dal pretore di Bari un decreto ingiuntivo, per complessive L. 4.473.799, a carico della XXX di B., successore dell'ente ospedaliero YYY di B., per il pagamento di due forniture di cioccolato effettuate dalla S. a quell'ospedale nel gennaio e nel settembre 1968. L'U.S.L. propose opposizione all'ingiunzione, sostenendo che il credito azionato era prescritto ed estinto per compensazione.

Il pretore rigettò l'opposizione. La XXX di B. appellò la sentenza e il tribunale di Bari, con pronuncia 8 marzo - 13 aprile 1989, notificata il 13 luglio 1989, accolse l'appello affermando: a) che il credito della S. era estinto per effetto della parziale compensazione giudiziale tra il maggior credito vantato dall'INPS per l'omesso versamento di contributi assicurativi a quello della S. per la fornitura di cioccolato agli enti ospedalieri; compensazione dichiarata dalla Corte d'appello di Bari con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione (sent. n. 3264 del 1982); b) che il credito stesso era prescritto, perché tra la formulazione dell'eccezione di compensazione di questo suo credito con quello avanzato dall'INPS (avvenuta nel 1972) e la nuova richiesta di pagamento, effettuata nel 1985 con la notifica dell'ingiunzione, era decorso oltre un decennio. Il Tribunale rilevò, infine, che tale compensazione non era impedita dal fatto che la S. versasse in stato di concordato preventivo.

Contro questa decisione, la soc. S., in persona del suo legale rappresentante ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste la XXX di B. con controricorso chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

**Motivi della decisione**

Col primo motivo di ricorso, la S. sostiene che erroneamente il tribunale di Bari ha dichiarato la prescrizione del suo credito. rileva che l'eccezione di compensazione da

essa ricorrente opposta nel giudizio promosso a suo carico dall'INPS, costituiva fatto idoneo ad interrompere la prescrizione e che il fatto interruttivo aveva prodotto effetti permanenti fino al tempo del passaggio in giudicato della sentenza, avvenuta nel 1982 con la pronuncia n. 3264 della Corte di Cassazione. Sicché, nel 1985, all'epoca della notifica dell'ingiunzione, il credito non era prescritto.

Col secondo motivo, afferma che erroneamente il giudice del merito ha accolto l'eccezione di estinzione del credito per precedente compensazione giudiziale tra il credito avanzato in questo giudizio ed il debito per contributi assicurativi nei confronti dell'INPS, perché nessun giudicato né interno né esterno si era formato al riguardo nel procedimento tra l'INPS ed essa ricorrente, essendo stata rigettata l'eccezione di compensazione e essendo stati poi versati i contributi assicurativi omessi in occasione del condono previdenziale.

Col terzo motivo, la ricorrente sostiene che la decisione è errata anche perché, quando il debitore è sottoposto a procedura di concordato preventivo non può operarsi compensazione tra crediti e debiti risalenti ad epoca anteriore all'instaurazione della procedura.

L'impugnazione è inammissibile. È pacifico che all'epoca della proposizione del ricorso per ingiunzione al pretore di Bari, la S. era stata ammessa al concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, a norma dell'art. 160, II co., n. 2 L.F.. Alla cessione concordataria, come è stato affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 20 novembre 1982 n. 6263; Cass. 15 novembre 1958 n. 3722), possono, mutatis mutandis, applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 1977 e segg. cod. civ., relative alla cessione dei beni ai creditori e, tra queste, quella dell'art. 1979, che (sul presupposto della perdita, da parte del debitore, del potere di disposizione dei beni ceduti) conferisce ai creditori (e, quindi, nel caso di concordato preventivo, al liquidatore) l'esercizio di tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni stessi, ivi incluse quelle per la riscossione dei crediti compresi nel patrimonio ceduto. Di ciò la soc. S. era tanto consapevole che: a) il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo fu proposto dalla S., "in persona dell'avvocato Francesco Troccoli nella qualità di liquidatore dei beni della S. S.p.a. in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori", pur se anche dall'ing. M.B. nella qualità di legale rappresentante della S. S.p.a.; e b) che, secondo quella stessa richiesta, il pagamento doveva essere eseguito appunto alla "S. S.p.A e per essa all'avv.

F. T., nella qualità di liquidatore dei beni della S. S.p.A. ceduti ai creditori con concordato preventivo".

Pertanto, la legittimazione ad impugnare la pronuncia sfavorevole, emessa a conclusione del giudizio di merito, spettava soltanto al liquidatore dei beni ceduti dalla S. in sede di concordato sia perché unico soggetto astrattamente abilitato a promuovere la realizzazione del credito azionato, sia in quanto concretamente indicato, nell'originario ricorso al pretore, come destinatario del pagamento di cui veniva chiesta l'ingiunzione) e non anche alla società ammessa al concordato. Né a diverso avviso può indurre la circostanza (dedotta e documentata) dalla S. nella

memoria illustrativa del ricorso, all'evidente fine di dar fondamento alla tesi della propria legittimazione ad impugnare la sentenza di merito) che in data anteriore alla proposizione del suo ricorso per cassazione, il concordato aveva avuto completa esecuzione. Invero, la chiusura del procedimento concorsuale - tranne il caso che si sia verificato il totale pagamento dei crediti e che nel concordato sia stata prevista la restituzione al cedente dell'eventuale supero (condizioni, queste, che non sono state neppure enunciate dalla ricorrente ) - non può che segnare, per il debitore ammesso al concordato con cessione dei beni, la definitiva perdita di tutti i suoi diritti sui beni ceduti e, conseguentemente, la sua carenza di legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli stessi.

Le spese del giudizio di cassazione sono a carico della ricorrente.

### **P.Q.M**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive L. 1.073.300 di cui L. 1.000.000 di onorari.

Così deciso, il 08/01/1991